

Osservazioni importanti riguardanti lo schema riepilogativo seguente

Scopo dello schema riepilogativo

Gli interventi parlamentari sul tappeto chiedono l'introduzione unilaterale di una sorta di principio "Cassis de Dijon" per effetto del quale i prodotti che possono circolare liberamente sul mercato della CE avrebbero accesso anche al mercato svizzero, salvo in casi esplicitamente regolamentati. Come emerge dal rapporto, il Consiglio federale ha fin qui perseguito la duplice via dell'armonizzazione autonoma delle prescrizioni svizzere, sulla base della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio, e della conclusione di accordi sull'accesso reciproco ai mercati (MRA e Accordo agricolo).

Lo schema seguente presenta lo stato attuale dell'armonizzazione del diritto svizzero sui prodotti con le regole applicabili nella CE. Scopo dello schema è illustrare, nel quadro del dibattito, in che misura e per quali prodotti è stato possibile sopprimere ostacoli tecnici al commercio a livello di legislazione e mediante negoziati internazionali.

Contenuto

Lo schema presenta, per ogni categoria di prodotto, una valutazione del grado di armonizzazione delle esigenze riguardanti i prodotti (esigenze generali nonché informazioni sui prodotti) e delle procedure per la verifica della conformità dei prodotti con tali esigenze (procedure di valutazione della conformità e autorizzazioni/omologazioni).

Nella sesta colonna è indicato se la categoria di prodotti considerata è oggetto di un accordo con la CE.

Limiti

Lo schema contiene una valutazione del grado di armonizzazione delle disposizioni legali. In altre parole, le categorie di prodotti che nello schema sono definiti "equivalenti" possono comunque essere puntualmente oggetto di ostacoli tecnici al commercio. Ciò può avvenire in particolare in quei settori che non sono regolamentati in modo esaustivo dal diritto comunitario e nei quali i singoli Stati membri dispongono ancora di un certo margine di manovra per legiferare.

Definizioni

Valutazione della conformità: esame sistematico inteso a stabilire in che misura un prodotto o le condizioni di produzione, di trasporto o di immagazzinamento soddisfano prescrizioni o norme tecniche.

Autorizzazione (omologazione): autorizzazione di offrire, immettere in commercio, mettere in servizio o impiegare prodotti allo scopo indicato o secondo le condizioni indicate.

Equivalenza: stato giuridico che garantisce che le disposizioni legali (prescrizioni riguardanti i prodotti) perseguono lo stesso obiettivo di protezione anche se non sono del tutto identiche.

Riconoscimento reciproco: accordo interstatale riguardante le procedure applicabili in materia di valutazione della conformità e i rispettivi risultati (esami, valutazioni della conformità, ispezioni) nonché le registrazioni e le autorizzazioni. Le procedure di valutazione della conformità degli altri Stati contraenti e i rispettivi risultati sono riconosciuti reciprocamente.

N/A: non applicabile/i. La categoria di prodotti considerata non è soggetta a prescrizioni sui prodotti o a una procedura particolare.

MRA: Mutual Recognition Agreement – Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità; le prescrizioni delle parti in materia di prodotti sono differenti. I risultati delle valutazioni della conformità effettuate da una delle parti contraenti sono riconosciuti sulla base delle disposizioni legali dell'altra parte.

MRA+: Le prescrizioni delle parti contraenti riguardanti i prodotti sono equivalenti. L'MRA+ consente a un organismo di valutazione della conformità di valutare la conformità di un prodotto sulla base della legislazione di una sola parte poiché essa è riconosciuta equivalente alla legislazione dell'altra parte contraente.

OIML : Organizzazione internazionale di metrologia legale